



Lodi, 27 settembre 2011
Prot. N.32699/2011
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 437/2011 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota inoltrata dal Competente Assessorato in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Le forme del Gusto" prevista nell'ambito dell' "Autunno di Lodi 2011";

O R D I N A

- Lungo i sotto indicati tratti viari, nei giorni **01 e 02 Ottobre 2011**, limitatamente alla fascia oraria giornaliera **09.00÷19.00**, è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli:
 - **P.za Castello**
 - **C.so Vittorio Emanuele II**
 - **Via Gabba**
 - **Via Cingia**Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
 - Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - Veicoli di servizio del Comune di Lodi;
 - Veicoli a vario titolo accreditati dal comitato organizzatore limitatamente alle sole operazioni di carico/scarico (ivi compresi i veicoli utilizzati dagli espositori del periodico "mercato dell'Antiquariato")
 - Taxi;
 - Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento purché il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di (ovvero all'uscita da) aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (vengono pertanto esclusi dalla deroga tutti i veicoli, anche intestatari di contrassegno, che non beneficino della possibilità di accedere ad aree pertinenziali private, nonché tutti i veicoli destinati al trasporto merci eventualmente utilizzati per la operazioni di carico/scarico presso le attività commerciali ubicate lungo il tratto stradale in oggetto);
- Lungo i sotto indicati tratti viari, nei giorni **01 e 02 Ottobre 2011**, limitatamente alla fascia oraria giornaliera **09.00÷19.00**, è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli:
 - **Via Solferino** (tratto C.so Archinti ÷ Via del Guasto)
 - **Via del Guasto**Deroga alla prescrizione riguardante il transito è prevista per le seguenti categorie di veicoli:
 - Mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - Veicoli di servizio del Comune di Lodi;
 - Veicoli a vario titolo accreditati dal comitato organizzatore limitatamente alle sole operazioni di carico/scarico (ivi compresi i veicoli utilizzati dagli espositori del periodico "mercato dell'Antiquariato")
 - Taxi;
 - Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale oggetto dell'intervento purché il transito risulti finalizzato al ricovero del veicolo all'interno di (ovvero all'uscita da) aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili. Le aree di sosta individuate lungo i tratti viari di cui al presente punto occupate da titolari di apposito contrassegno autorizzativo potranno essere raggiunte esclusivamente nella fascia oraria 19.00÷09.00 ma fruite (non vigendo prescrizioni di divieto di sosta) per tutte le 24 ore;



Il soggetto incaricato dell'organizzazione dell'evento, dovrà farsi carico di posizionare la necessaria segnaletica provvisoria avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.

Il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalla manifestazione**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale (area parcheggio) che delle aree private laterali.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza, dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pc

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI